

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FUORI RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

- VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 concernente il “Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” che all’art. 12 prevede che “Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l’attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all’estero;
- VISTO il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Titolo VI (artt. 34-46) in materia di formazione dei medici specialisti;
- VISTO in particolare l’art. 41 comma 3 del sopracitato D. Lgs n. 368/1999 il quale prevede che: “l’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.”;
- VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 (“regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”);
- VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 relativo al riordino degli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, “Recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” che prevede all’allegato 1 che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore ai 18 mesi;
- PREMESSO che ai sensi dell’allegato 1 al sopracitato D.I. 402/2017, il quale prevede che sia per le strutture extra rete formativa italiane, sia per quelle estere, le Convenzioni o Accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del Medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest’ultimo laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa, gli oneri assicurativi relativi alla copertura assicurativa del medico in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi, colpa grave e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta sono a carico del medesimo;
- VISTA la delibera del 30.03.2023 con il quale il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna ha approvato la richiesta del Dott. Giuseppe Monea di frequentare la Struttura Semplice Dipartimentale Day Centralizzato di Area Medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per un periodo di 12 mesi;
- VISTA la delibera del 14.09.2023 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione tra l’Università Magna Græcia di Catanzaro e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per lo svolgimento del periodo di formazione extra rete, della durata di 12 mesi, che il Dott. Giuseppe Monea svolgerà presso la Struttura Semplice Dipartimentale Day Centralizzato di

Area Medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari dal 01.02.2024 al 31.01.2025;

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 25.09.2023 in merito alla stipula della suddetta convenzione tra l'Università Magna Græcia di Catanzaro e l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per lo svolgimento del periodo di formazione extra rete del Dott. Giuseppe Monea;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, (di seguito denominata anche Soggetto promotore) Loc. Germaneto, Campus Universitario, Viale Europa, (C.F. n. 97026980793), rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni Cuda, nato ad Andali (CZ) il 14.01.1962, domiciliato per la carica ove sopra;

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari (di seguito denominato anche Soggetto ospitante), con sede legale in Sassari, viale San Pietro n. 10 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, nato a Sassari, il 23/05/1978, domiciliato per la carica presso la medesima;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Soggetto ospitante accoglie il Dott. Giuseppe Monea, medico in formazione specialistica iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, presso la Struttura Semplice Dipartimentale Day Hospital Centralizzato di Area Medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per un periodo di 12 mesi dal 01.02.2024 al 31.01.2025, fermo restando il superamento dell'esame relativo all'anno in corso e l'avvenuta iscrizione all'anno successivo, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

-esecuzione in prima persona di almeno 100 esami ecografici di interesse internistico con supervisione da parte del tutor (collo, tiroide, mammella, torace, apparato digerente, fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, vescica);

-esecuzione in prima persona con supervisione del tutor e /o come secondo operatore, di almeno 60 delle principali manovre invasive internistiche (paracentesi, toracentesi, drenaggi, citoaspirati e/o biopsie di diversi organi e apparati).

Sede e denominazione della Unità organizzativa o struttura assimilata: Struttura Semplice Dipartimentale Day Centralizzato di Area Medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.

Il Soggetto ospitante attesta che la Struttura Semplice Dipartimentale Day Centralizzato di Area Medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari

fa parte della rete formativa di altro Ateneo ma non ha raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative è il Dott. Vidili Gianpaolo che svolgerà attività di tutor.

A conclusione del periodo di attività fuori rete formativa, il Soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.

ART. 2

Ai sensi dell'allegato 1 al D.I. n. 402 del 13.06.2017 gli oneri assicurativi relativi alla copertura assicurativa del medico in formazione specialistica per i rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi connessi all'attività assistenziale svolta presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari sono a carico della stessa Azienda ospitante, alle medesime condizioni del proprio personale dipendente.

L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro provvede alla copertura assicurativa del medico in formazione specialistica per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, **con Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) n. 90091027, Codice Ditta n. 6050248.**

ART. 3

Il Soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria al Dott. Giuseppe Monea durante l'attività presso le proprie strutture.

Il Soggetto ospitante si impegna affinché al Dott. Giuseppe Monea vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 4

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 5

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 come modificato dal Decreto-legge del 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del D.P.R. 26/04/1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 6

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Sassari.

ART. 7

La presente convenzione è valida dalla data della sottoscrizione sino alla data di conclusione delle attività indicata all'art. 1.

Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Sassari

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Lorenzo Spano

Università Degli Studi
Magna Græcia
di Catanzaro

Il Rettore

Prof. Giovanni Cuda
